

Protocollo: vedi segnatura.XML

TITOLO	2015.1.10.4.1
	2016.1.10.21.366
LEGISLATURA	X

Il giorno 19 giugno 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA

Presidente

MARINA CAPORALE

Vicepresidente

MAURO RAPARELLI

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI.

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / VODAFONE ITALIA X



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna n. 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "Regolamento indennizzi";

Viste la Cass. Civ. VI sezione, ordinanza n. 11606/2018, le delibere nn. 1/117CIR e 120/12/CIR;

Visto l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome;

Vista la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionale per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente delle Regione Emilia-Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna;

Visti gli atti del procedimento;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini (NP.2018.1434);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 19 giugno 2018;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell'istante

L'istante ha lamentato la sospensione del servizio, l'applicazione di modifiche contrattuali, una fatturazione non giustificata e la mancata trasparenza contrattuale da parte della società Vodafone Italia X (di seguito Vodafone). In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- che aveva in essere un abbonamento internet denominato "*Internet e Telefono Superflat*" relativo alle utenze xxxx784 e xxxx209, relativo a due utenze e alla linea Adsl;
- che per ovviare ai ripetuti malfunzionamenti delle linee (continue disconnessioni), nel giugno 2015, tramite agenzia autorizzata, ha aderito alla proposta "*Soluzione lavoro in fibra*", ad un canone mensile di Euro 39,90 (oltre alle linee esistenti l'offerta prevedeva anche una seconda linea Adsl per il collegamento di casa);
- che all'atto della sottoscrizione era stato comunicato che sulla prima fattura sarebbe comparso anche l'importo del precedente contratto e che lo stesso sarebbe stato rimborsato;
- che il tecnico installatore, in agosto 2015, aveva confermato che il periodo di sovrapposizione sarebbe stato di 30/40 giorni e che era indispensabile tenere collegate entrambe le Vodafone Station, per consentire la portabilità dei numeri;
- che decorso il periodo sopra detto, ha contattato l'ufficio competente, il quale comunicava che la sovrapposizione sarebbe durata fino a fine anno;
- pertanto, a fronte di tale problema, ha contattato l'agente, che comunicava che era stata adottata una procedura "*fuori standard*" per consentire il mantenimento dei numeri e che la sovrapposizione sarebbe durata per almeno 3 cicli di fatturazione e che avevano già richiesto un accredito di Euro 300,00, corrispondente al vecchio contratto per 3 cicli di fatture (Euro 98,00 x 3);



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

- che nella fattura AF15268683 del 24.10.2015 per il bimestre 22.08-20.10/2015 e per il nuovo contratto compariva l'applicazione di una tariffa "Connettività Soluzione Ufficio" diversa da quella pattuita "Soluzione lavoro Super Relax in fibra", con un canone più elevato (Euro 142,50 anziché 29,80 a bimestre);
- che la società aveva contrattualizzate con Vodafone anche 5 sim prepagate, suddivise in due "borsellini" e di cui solo 4 utilizzate;
- nel giugno 2015 per 3 delle sim (xxxx553, xxxx554, xxxx539) aveva sottoscritto il piano "Zero Mini Express" con canone mensile di Euro 15,00 per sim;
- che nella fattura AF12099977 del 26.08.2015 e nella fattura AF15268683 del 24.10.2015 è stato applicato il piano "Zero Maxi New" con canone mensile di Euro 29,90 per sim;
- che per la suddetta discordanza avevano inviato mail all'agenzia Vodafone, che rispondeva dicendo di aver richiesto un accredito di Euro 252,00, applicando la tariffa di Euro 22,90 perché la tariffa "Zero Mini Express" non era più disponibile al momento dell'attivazione;
- che ribadiva le anomalie con e-mail del 10.11.2015, richiedendo il rimborso;
- che in data 17.11.2015 veniva inoltrato reclamo formale tramite associazione di consumatori;
- che apprendeva, a seguito di una conversazione con il call center, che non stava usufruendo del servizio fibra, nonostante le assicurazioni dell'agenzia;
- che l'agenzia non è risultata più reperibile in quanto non rispondeva più ai reclami;
- che in data 31.03.2016 rimane senza linea telefonica fissa, con conseguente blocco dei supporti collegati (pos, fax, allarme);
- che in data 07.04.2016 un tecnico di Telecom portava effettivamente la linea fibra, ma sempre a fronte di disservizi;
- che in data 08.04.2016 veniva depositata richiesta di provvedimento temporaneo avanti al Corecom;
- che in data 14.04.2016, grazie al consiglio di un tecnico Telecom, veniva attivato il servizio di deviazione di chiamata;
- che Vodafone continuava a fatturare e i disservizi non venivano risolti;
- che in data 26.05.2016 si teneva l'udienza di conciliazione senza accordo;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

- che veniva integrato il GU14 con segnalazione di ricevimento di due fatture da parte di Vodafone AG09116978 del 22.06.2016 e AG12480417 del 18.08.2016 riportanti importi non conformi;
- che veniva effettuata migrazione verso Tim e che la stessa ha cominciato a fatturare dal 29.09.2016;
- che in data 18.10.2016 inviava raccomandata a Vodafone per la disdetta di tutti i servizi;
- che in data 03.11.2016 restituivano la Vodafone Station;
- che Vodafone ha addebitato costi per Euro 300,00 per costi di attivazione;
- che riceveva ulteriore fattura AG19339377 del 07.12.2016, senza conoscerne il titolo, in quanto non vi era più traffico per il periodo fatturato, come testimoniato dalla fattura AG15883107 che riporta la cessazione traffico in data 22.09.2016.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- a) l'applicazione delle tariffe concordate sia per il contratto "*Soluzione Lavoro Super Relax in fibra*" per Euro 39,90 mensile sia per il fisso sia per le Sim ricaricabili per Euro 15,00 mensili e se ciò non è possibile di recedere dai contratti senza alcun costo;
- b) il rimborso degli importi di Euro 300,00 ed Euro 252,00 già richiesti dall'agente come da loro mail del 5.11.2015;
- c) il rimborso di Euro 62,70 per differenza tra canone nuovo contratto addebitato sulla fattura n. AF15268683 e canone pattuito;
- d) il rimborso dell'importo di Euro 70,20 per differenza canone sull'abbonamento e di Euro 128,84 per differenza canoni ricaricabili addebitati su fattura AF18480093 del 24.12.2015 rispetto a quanto pattuito;
- e) il rimborso del traffico residuo sui "*borsellini*" delle vecchie sim;
- f) l'indennizzo per mancata risposta ai reclami dal 17.11.2015 al 26.05.2016;
- g) l'indennizzo per mancato funzionamento linea dal 31.3.2016 al 23.04.2016;
- h) il rimborso importo di Euro 116,00+70,20 per differenza canoni sull'abbonamento e di Euro 95,48 per differenza canoni ricaricabili, addebitati in fattura AG02549756 del 24.2.2016;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

- i) il rimborso importo di Euro 116,00+80,20 per differenza canoni sull'abbonamento e di Euro 94,48 per differenza canoni ricaricabili, addebitati in fattura AG05781420 del 22.4.2016;
- j) l'indennizzo per i disagi subiti, le errate informazioni ricevute, il tempo impiegato per il disbrigo della controversia e ogni altro disagio dovuto al comportamento scorretto ai sensi della carta servizi e della normativa a tutela del consumatore;
- k) che con integrazione del 12.01.207 al GU14 si chiedeva altresì il rimborso di fatture prevenute successivamente alla presentazione del GU14 in data 13.06.2016 e nello specifico la n. AG09116978 del 22.06.2016 e AG1280417 del 18.08.2016, per le medesime motivazioni delle altre.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore convenuto conferma la correttezza dell'operato gestionale. In particolare, evidenzia l'infondatezza delle richieste avanzate da parte ricorrente in quanto la scrivente ha operato nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali sottoscritte nella proposta di abbonamento.

Aggiunge che nessun reclamo formale scritto, ovvero avente i requisiti delle condizioni generali di contratto, risulta essere pervenuto all'odierna esponente e che le fatture devono essere contestate entro 45 giorni dalla loro emissione.

Nel merito eccepisce che le utenze hanno regolarmente e costantemente effettuato traffico telefonico e che, come previsto dalla determina n. 49/15/DT "le uniche fatture che possono essere prese in considerazione sono quelle relative agli ultimi 6 mesi dalla data in cui è stato presentato il reclamo".

Quindi, conclude, in assenza di contestazioni la fattura si intende accettata da utente.

Nel merito eccepisce, relativamente alla richiesta di indennizzo, che in base all'art 19 comma 4 della delibera n. 173/11/CONS, deriva l'inammissibilità di ogni richiesta avanzata a titolo di indennizzo.

Evidenzia inoltre che manca una qualsiasi imputazione ad una specifica norma del contratto, della carta servizi nonché delle delibere Agcom, come invece richiesto dalla summenzionata delibera e che la parte ricorrente non ha prodotto prove a sostegno della propria tesi che possano comportare una dichiarazione di responsabilità del gestore.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Conferma di aver mantenuto la linea attiva e correttamente funzionante sui propri sistemi, come da proprie spettane.

Sotto il profilo amministrativo e contabile rileva che l'istante è disattivo e che risulta un insoluto pari ad Euro 1.242,34.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte possono essere parzialmente accolte, come di seguito precisato.

A. La domanda a) relativa alla richiesta di applicazione delle tariffe concordate sia per il contratto *"Soluzione Lavoro Super Relax in fibra"* per Euro 39,90 mensile sia per il fisso sia per le Sim ricaricabili per Euro 15,00 mensili ovvero recedere dai contratti senza alcun costo, viene respinta. Le domanda, infatti, consistono in un obbligo di *"facere"*, che esula dalle competenze attribuite all'autorità in questa sede, come da disposto dell'art. 19 comma 4 della delibera n. 173/07/CONS.

B. La domanda b) relativa alla richiesta di rimborso degli importi di Euro 300,00 ed Euro 252,00 già richiesti dall'agente come da loro mail del 5.11.2015, deve essere accolta. Invero l'istante produce la e-mail dell'agente in cui viene promessa la restituzione, comunicazione non contestata dall'operatore e pertanto da ritenersi valida ai fini della definizione della controversia (sul punto: Cass. Civ. VI sezione, ordinanza n. 11606/2018). Pertanto, l'operatore è tenuto a rimborsare all'istante Euro 552,00 (Euro 300,00 + 252,00).

C. Le domande c) relativa alla richiesta di rimborso di Euro 62,70 per differenza tra canone nuovo contratto addebitato sulla fattura n. AF15268683 e canone pattuito, d) relativa alla richiesta di rimborso dell'importo di Euro 70,20 per differenza canone sull'abbonamento e di Euro 128,84 per differenza canoni ricaricabili addebitati su fattura AF18480093 del 24.12.2015 rispetto a quanto pattuito, e) relativa alla richiesta di rimborso del traffico residuo sui *"borsellini"* delle vecchie sim, h) relativa alla richiesta di rimborso importo di Euro 116,00+70,20 per differenza canoni sull'abbonamento e di Euro 95,48 per differenza canoni ricaricabili, addebitati



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

in fattura AG02549756 del 24.2.2016, i) relativa alla richiesta di rimborso importo di Euro 116,00+80,20 per differenza canoni sull'abbonamento e di Euro 94,48 per differenza canoni ricaricabili, addebitati in fattura AG05781420 del 22.4.2016, k) relativa alla richiesta di rimborso di fatture prevenute successivamente alla presentazione del GU14 in data 13.06.2016 e nello specifico la n. AG09116978 del 22.06.2016 e AG1280417 del 18.08.2016, per le medesime motivazioni delle altre vanno trattate congiuntamente e devono essere parzialmente accolte. L'istante produce un contratto che riporta la tariffa di Euro 39,90 al mese relativamente alla linea fissa e la tariffa "Zero mini express" relativamente alle sim xxx553, xxx554, xxx539. Lo stesso contratto è prodotto anche dall'operatore. L'istante produce altresì tutte le fatture contestate, con evidenza delle tariffe applicate e anche i reclami effettuati alla citata agenzia in data 5, 6 e 10 novembre 2015, con relativa risposte e che confermano quanto esposto nell'istanza GU14. Produce altresì il documento di disdetta utenze a Vodafone, inviato in data 18.10.2016 e ricevuto da Vodafone (data illeggibile sulla copia della cartolina). Le medesime fatture contestate dall'istante, vengono prodotte anche dall'operatore e da tali documenti emerge la discrasia tra il dichiarato in contratto e l'effettivamente fatturato, che corrisponde alle rimostranze avanzate dall'istante. Preso atto che i reclami avanzati all'agenzia da parte dell'istante e prodotti in atti non sono stati contestati dall'operatore (sul punto: Cass. Civ. VI sezione, ordinanza n. 11606/2018), il quale si limita a sostenere di non averne lui stesso ricevuti e che, in conformità a quanto rappresentato dall'istante, la prima fattura correttamente lamentata è stata la n. AF152686683 del 24.10.2015 con e-mail del 05.11.2018, in quanto contenente cifre fatturate differenti dalla previsione contrattuale prodotta sia dall'istante che dall'operatore e cioè con l'applicazione della tariffa "Zero Maxi New" in luogo della "Zero Mini Express" per il mobile e delle tariffe "Connettività soluzione Ufficio" per Euro 142,50 e della tariffa VF Internet e Telefono Super Flat, in luogo della tariffa "Soluzione Lavoro Super Relax in fibra" e così per tutte le fatture contestate, n. ri AF12099977 del 26.08.2015, AF15268683 del 24.10.2015, AF18480093 del 24.12.2015, AG02549756 del 24.2.2016; AG05781420 del 22.4.2016, AG09116978 del 22.06.2016 e AG1280417 del 18.08.2016, tenuto anche conto che su tali contestazioni l'operatore non ha controdedotto in modo puntuale, sul punto: *"sussiste la responsabilità dell'operatore qualora, a fronte di un disservizio lamentato dall'utente, questi non provi di aver gestito il disservizio nelle tempistiche previste dal contratto, né tantomeno che lo*



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

stesso sia dipeso da cause a lui non imputabili. In tema di riparto dell'onere della prova è possibile richiamare la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 30.10.2001 n. 13533, con la quale è stato ribadito che nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento di un'obbligazione, il creditore della prestazione, oltre a provare la fonte del rapporto, può limitarsi alla semplice deduzione dell'inesattezza dell'adempimento, mentre l'onere di provare il contrario grava sul debitore.” (delibera Agcom n. 1/11/CIR e delibera n. 120/12/CIR).

Pertanto, per come rappresentato, le domanda c), d), h), i) e k) fanno parte del medesimo disservizio, lamentato e devono essere accolte e, di conseguenza, disposto dall'operatore il rimborso richiesto dall'istante per le cifre eccedenti Euro 39,90 oltre IVA per la linea fissa ed Euro 15,00 oltre IVA per ciascuna linea mobile, per tutta la fatturazione emessa da Vodafone in corso di contratto e nello specifico fatture n.ri AF12099977 del 26.08.2015, AF15268683 del 24.10.2015, AF18480093 del 24.12.2015, AG02549756 del 24.2.2016; AG05781420 del 22.4.2016, AG09116978 del 22.06.2016 e AG1280417 del 18.08.2016; la domanda e) relativa alle cifre richieste a titolo di rimborso del "borsellino", non può essere accolta in quanto le stesse in quanto le stesse cifre non risultano in alcun modo documentate dall'istante.

D. La domanda f) relativa alla richiesta di indennizzo per mancata risposta ai reclami dal 17.11.2015 al 26.05.2016, deve essere respinta. Non sono presenti agli atti i reclami indicati dall'istante e pertanto la domanda non può essere accolta.

E. La domanda g) relativa alla richiesta di indennizzo per mancato funzionamento linea dal 31.3.2016 al 23.04.2016, deve esser accolta. L'istante ha presentato modello GU5 per la richiesta di provvedimento temporaneo al Corecom in data 11.04.2015, indicando la data di disservizio con decorrenza 31.03.2016 (ma sul punto non sono presenti segnalazioni all'operatore), con richiesta di conciliazione già pendente dal 04.02.2016. Sul punto l'operatore nulla controdeduce in memoria GU14. Pertanto, deve reputarsi sussistente il mancato funzionamento della linea per il periodo 11.04.2016 al 23.04.2016, per complessivi giorni 12 a cui applicare il disposto degli art. 4 comma 1 e 12 comma 2 del regolamento indennizzi, per complessivi Euro 180,00 (Euro 7,50 x 12 giorni x 2).



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

F. La domanda J) relativa alla richiesta di indennizzo per i disagi subiti, le errate informazioni ricevute, il tempo impiegato per il disbrigo della controversia e ogni altro disagio dovuto al comportamento scorretto ai sensi della carta servizi e della normativa a tutela del consumatore, viene parzialmente accolta. La domanda come formulata esulta dal contenuto del Regolamento Indennizzi applicato in questa sede che non prevede il tipo di indennizzo richiesto, ma deve essere correttamente interpretata nella parte in cui richiede *“l’indennizzo per il tempo impiegato per il disbrigo della controversia”*, equivalente alla richiesta di riconoscimento delle spese di procedura, che vengono liquidate in Euro 100,00, anche tenuto conto della presenza della parte in entrambe le sedi di udienza.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all’unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

1. Accoglie parzialmente l’istanza di Nuovo Swing di Tosi e Tortelli X nei confronti della società Vodafone Italia X per le motivazioni di cui in premessa.
2. La società Vodafone Italia X è tenuta a pagare in favore dell’istante, oltre alla somma di Euro 100,00 (cento/00) per le spese di procedura, i seguenti importi, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza:
 - I. rimborsare le cifre eccedenti Euro 39,90 oltre IVA per la linea fissa ed Euro 15,00 oltre IVA per ciascuna linea mobile, per tutta la fatturazione emessa da Vodafone in corso di contratto e nello specifico n. ri AF12099977 del 26.08.2015, AF15268683 del 24.10.2015, AF18480093 del 24.12.2015, AG02549756 del 24.2.2016; AG05781420 del 22.4.2016, AG09116978 del 22.06.2016 e AG1280417 del 18.08.2016, come da capo C);
 - II. Euro 552,00 (cinquecentocinquanta due/00) a titolo di restituzione, come da capo B);
 - III. Euro 180,00 (centoottanta/00) a titolo di indennizzo per la sospensione del servizio come da capo D).



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

3. La società Vodafone Italia X è tenuta, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Firmato digitalmente

Il Segretario

Dott.ssa Rita Filippini

Firmato digitalmente

La Presidente

Prof.ssa Giovanna Cosenza



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom